



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2012 - 0020619 del 27/08/2012

Pratica N. DVA-2VA-VR-00 [2012.0093]

Ref. Mittente:

Comune di Venezia
Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia
Sede di Venezia - San Marco 3980 (Palazzo
Mocenigo)

e p.c. Regione Veneto
Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti
c.a. Avv. Paola Furlanis
via Cesco Baseggio, 5
30174 Mestre-Venezia

Coordinamento Associazioni Ambientaliste del
Lido
Calle della Madonna, 3
30126 Lido di Venezia

OGGETTO: quesito circa la procedura di assoggettabilità a VAS di piani urbanistici attuativi

Con nota del 21/5/2012 il Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido di Venezia (Coordinamento), presentava a questa Direzione un quesito circa la procedura di assoggettabilità a VAS di piani urbanistici attuativi (PUA). In particolare, il Coordinamento evidenziava il caso relativo al PUA "Piano di recupero di iniziativa privata e interventi di nuova costruzione relativo alla scheda n.19 - ex Colonia di Ca' Roman della V.P.R.G. per l'isola di Pellestrina", per il quale codesto Comune non aveva ritenuto di procedere con una verifica di assoggettabilità a VAS, dando, in risposta alle osservazioni presentate dal Coordinamento, una interpretazione alla normativa nazionale e regionale in linea con tale approccio.

A seguito di tale parere, il Coordinamento provvedeva ad inviare la nota sopra citata a questo Ministero, nonché, separatamente, stessa nota alla Regione Veneto.


È opinione di questa Direzione che i PUA vanno sottoposti, quantomeno, a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, a meno dei casi indicati dalla norma nei quali è espressamente indicata l'esclusione dalla VAS: articolo 5, comma 1, lettera g), D.L. n.70/2011, "per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione

Ufficio Mittente:
Funzione responsabile: DVA-2VA-VR-01
DVA-2VA-VR-01_2012-0071.DOC

ambientale strategica", e comma 8 stesso articolo, che "per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma»."

A rafforzare tale indirizzo il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 25/5/2012, di impugnare la L.R. n.13 del 10/4/2012 proprio su tale materia.

Tutto ciò premesso, e considerata la competenza di livello regionale/locale per tale tipologia di piano, si chiede a codesto Comune di fornire tutte le informazioni utili al fine di chiarire se la procedura di VAS del "Piano di recupero di iniziativa privata e interventi di nuova costruzione relativo alla scheda n.19 – ex Colonia di Ca' Roman della V.P.R.G. per l'Isola di Pellestrina" è stata effettuata o, in alternativa, i motivi che hanno portato all'esclusione dalla stessa, anche alla luce di una eventuale procedura di infrazione che la Comunità Europea intendesse avviare.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Mariano )